Numero registro generale 5031/2023
Numero sezionale 1107/2025
Numero di raccolta generale 15079/2025
Data pubblicazione 05/06/2025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai signori magistrati:

dott. Giacomo TRAVAGLINO	**Presidente**
dott. Francesca FIECCONI	**Consigliera**
dott. Enzo VINCENTI	**Consigliere**
dott. Augusto TATANGELO	**Consigliere relatore**
dott. Marilena GORGONI	**Consigliera**

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

RESPONSABILITÀ SANITARIA

Ad. 20/03/2025 C.C.

R.G. n. 5031/2023

Rep. _____

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 5031 del ruolo generale dell'anno 2023, proposto

da

[redacted]

rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted]

-ricorrente-

nei confronti di

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI [redacted] POLICLINICO [redacted] in persona del Direttore Generale, legale rappresentante *pro tempore*

rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted]

[redacted]

rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted]

[redacted] **S.p.A.** [redacted] **in persona del rappresentante per procura**

rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted]

[redacted] **S.p.A.** [redacted] **in persona del legale rappresentante *pro tempore***

rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted]

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be613163974daf

-controricorrenti-

per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 2498/2022, pubblicata in data 12 dicembre 2022;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 marzo 2025 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

[redacted] ha agito in giudizio nei confronti del medico oculista [redacted] e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di [redacted] Policlinico [redacted] per ottenere il risarcimento dei danni a suo dire conseguenti al non corretto adempimento di prestazioni professionali mediche da parte dei medesimi, consistite nel trattamento, anche operatorio, di patologie oculari.

La convenuta [redacted] ha chiamato in causa le proprie compagnie assicuratrici, [redacted] S.p.A. (oggi [redacted] S.p.A.) e [redacted] S.p.A., a fini di eventuale manleva.

La domanda della [redacted] è stata rigettata dal Tribunale di Bologna.

La Corte d'appello di Bologna ha confermato, nel merito, la decisione di primo grado, riformando esclusivamente la statuizione del tribunale relativa alla regolamentazione delle spese processuali.

Ricorre la [redacted] sulla base di quattro motivi.

Resistono, con distinti controricorsi: 1) [redacted] 2) l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di [redacted] Policlinico [redacted] 3) [redacted] S.p.A.; 4) [redacted] S.p.A..

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 *bis*.1 c.p.c..

La parte ricorrente e le parti controricorrenti [redacted] ed Azienda Ospedaliero-Universitaria di [redacted] Policlinico [redacted] hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 *bis*.1 c.p.c..

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. È opportuna una premessa sullo svolgimento dei fatti che hanno dato luogo alla presente controversia e sull'esito della stessa nei gradi di merito.

L'attrice [redacted] affetta da "*episcleriti ricorrenti e discleriti*" all'occhio sinistro e astigmatismo ipermetropico, su indicazione del suo medico oculista di fiducia [redacted] si è sottoposta, nel dicembre 2007, presso il Policlicnico [redacted] di [redacted] ad un intervento per l'impianto di un cristallino artificiale (ACL) bilaterale; dopo circa due anni ha accusato fastidi all'occhio destro, al quale aveva sviluppato una uveite; è stata, quindi, sottoposta ad altri due interventi, il primo (nel maggio 2010) per il reimpianto del cristallino artificiale all'occhio destro, il secondo (nel settembre 2010, quando l'uveite era diventata "ipotonica grave") di "*asportazione della ACL e re-inserzione d'impianto oculare IOL accomodativa*".

All'esito, si è rivolta ad altri sanitari, che le hanno diagnosticato danni alla cornea, per cui ha anche effettuato un trapianto, che però non ha impedito la successiva perdita sostanziale dell'occhio destro, con gravi danni anche sotto il profilo psicologico.

La ricorrente, nel presente giudizio, lamenta:

a) la errata scelta del tipo di intervento chirurgico da eseguire in relazione alla sua patologia ed alla sua situazione complessiva e, quindi, la responsabilità dei convenuti sotto tale profilo;

b) la mancata adeguata informazione in ordine alle possibili alternative agli interventi di fatto praticati e in ordine ai rischi degli stessi (in primo luogo, la possibile insorgenza dell'uveite, che assume essere conseguenza dell'intervento originario, nonché la evoluzione di tale patologia, che assume essere conseguenza del secondo intervento) e, quindi:

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

b1) la insussistenza del consenso informato all'esecuzione di tali interventi, sostenendo che non vi si sarebbe sottoposta, se avesse avuto una corretta e completa informazione su alternative e rischi degli stessi;

b2) comunque, il danno non patrimoniale derivante dalla mancata prospettazione dei possibili risultati ed effetti negativi degli interventi.

La corte d'appello, con la sentenza impugnata:

a) ha ritenuto che sia la scelta del tipo di intervento originario, sia quella degli interventi successivi, fosse corretta dal punto di vista medico, escludendo, quindi, la responsabilità professionale dei convenuti sotto tale profilo;

b) ha, comunque, escluso che l'uveite e la sua negativa evoluzione fossero conseguenza degli interventi effettuati;

c) ha, effettivamente, ritenuto non fornita correttamente dai sanitari l'informazione su alternative e possibili rischi degli interventi effettuati;

d) ha ritenuto, però, non dimostrato che, se avesse ricevuto un'adeguata informazione, l'attrice avrebbe rifiutato di prestare il suo consenso agli interventi praticati e, anzi, ha ritenuto presuntivamente che lo avrebbe prestato ugualmente ("*consenso presunto*");

e) ha, pertanto, escluso il risarcimento del danno alla salute, in assenza di errore medico nella scelta e nell'esecuzione degli interventi;

f) ha, infine, escluso anche il danno conseguente alla mancata informazione in ordine ai rischi connessi agli interventi, per l'impreparazione della paziente alle relative conseguenze, ritenendo tale danno non sufficientemente allegato e provato.

Tanto premesso, può passarsi all'esame dei singoli motivi del ricorso.

2. Con il primo motivo si denunzia «*Sulla domanda di risarcimento del "danno alla salute" come conseguenza della*

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

violazione del "consenso informato". 1.1) Nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 132 co. 2, n. 4, 115 co. 1 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.. 1.2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. in relazione all'art. 360 n. 4 e 5 c.p.c.».

Con il secondo motivo si denunzia «*Sulla domanda di risarcimento del "danno alla salute" come conseguenza della violazione del "consenso informato". 2.1) Nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e/o degli artt. 115 co. 1 e 132 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.*».

I primi due motivi del ricorso hanno ad oggetto questioni logicamente e giuridicamente connesse e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente,

La ricorrente contesta la statuizione della corte d'appello relativa al suo presunto consenso agli interventi chirurgici effettuati anche «*laddove fosse stata correttamente informata (su rischi, complicanze e alternative)*».

La corte d'appello ha motivato, sul punto, come segue:

« *... ... la* [redacted] *avrebbe dovuto fornire prove, anche presuntive, di fatti idonei a far ritenere più probabile che non che, se correttamente informata, avrebbe rifiutato l'intervento piuttosto che fornire il proprio consenso. Premesso che l'istanza istruttoria reiterata in appello è inammissibile in quanto valutativa, la* [redacted] *non ha fornito tali prove; depone, anzi, in senso contrario l'atteggiamento della* [redacted] *che dopo l'insorgere di fastidiosi disturbi visivi all'occhio destro "caratterizzati da "raggi" luminosi e sensazione di sabbia" (si veda a pagina 38 della CTU dott.* [redacted] *anziché optare per l'immediata rimozione della lente, preferì sottoporsi al secondo intervento di disinclavamento della lente, pulizia e reimpianto della lente nell'occhio destro. Tale atteggiamento, infatti, è indicativo della ferma determinazione della* [redacted] *di sottoporsi ad interventi volti a correggere la*

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

grave ipermetropia da cui era affetta al fine di eliminare l'uso degli occhiali e delle lenti a contatto che era costretta ad indossare sia per la visione da vicino che da lontano"».

2.1 La ricorrente sostiene, con il primo motivo del ricorso, che tale motivazione sarebbe «*... ... nella prima parte apparente e nel ragionamento a conferma del giudizio prognostico ex post illogica e contraddittoria, ovvero un sillogismo privo di coerenza e che si autogiustifica e, pertanto, la sentenza viola l'art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.*»; la suddetta motivazione sarebbe, altresì, «*... ... censurabile anche sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. in materia di presunzioni in relazione all'art. 360 n. 4 e n. 5 c.p.c. in quanto la Corte d'Appello di Bologna ha omesso di considerare dati fattuali decisivi (che se considerati avrebbero portato a un giudizio prognostico ex ante differente)*», in particolare «*... ... non spiegando per quale ragione, alla luce della non cogenza del primo intervento e della presenza di una alternativa non peggiorativa in occasione del secondo la Sig.ra* [redacted] *avrebbe comunque scelto di sottoporsi agli interventi effettuati*».

Inoltre, la ricorrente contesta, con il secondo motivo del ricorso, la mancata ammissione della prova testimoniale in ordine alla circostanza di fatto che, se adeguatamente informata, non avrebbe prestato il suo consenso agli interventi, prova ritenuta inammissibile dalla corte d'appello, in quanto "*valutativa*".

Le censure in esame sono in parte inammissibili ed in parte infondate.

2.2 La corte d'appello, in primo luogo, ha affermato che l'attrice non aveva sufficientemente provato che avrebbe rifiutato il consenso agli interventi, se adeguatamente informata su alternative, rischi e possibili complicanze: tale affermazione è, di per sé sola, sufficiente a sostenere la decisione sul punto (con riguardo all'onere probatorio gravante sul paziente di dimostrare

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

che, se adeguatamente informato, non avrebbe prestato il suo consenso agli interventi ed alle cure effettuate, alle quali assume essere conseguiti danni alla salute, cfr.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28985 del 11/11/2019, Rv. 656134 – 04; Sez. 3, Ordinanza n. 24471 del 04/11/2020, Rv. 659760 – 01, e successive conformi).

Dunque, deve ritenersi che solo *ad abundantiam* la corte abbia, in realtà, aggiunto che, dagli elementi di prova disponibili, poteva addirittura presumersi che l'attrice avrebbe prestato ugualmente il suo consenso agli interventi.

La ricorrente censura, con il primo motivo del ricorso, esclusivamente tale seconda parte della motivazione, con la quale si afferma che, presumibilmente, il consenso sarebbe stato prestato in ogni caso, cioè l'argomentazione resa *ad abundantiam*, essendo, come già chiarito, sufficiente a sostenere la decisione sul punto il riscontro del fatto che l'attrice non aveva provato che, se adeguatamente informata, lo avrebbe negato.

Non censura specificamente, invece, l'affermazione della corte d'appello secondo cui essa non aveva provato, come era suo onere, che avrebbe rifiutato il consenso, se adeguatamente informata su alternative, rischi e possibili complicanze: in proposito, peraltro, con il secondo motivo del ricorso, contesta la mancata ammissione della prova per testi sul punto.

Va, pertanto, esaminato preliminarmente, per ragioni logiche, il secondo motivo di ricorso, in quanto, se questo fosse accolto, si determinerebbe l'assorbimento del primo.

2.3 Il capitolo di prova per testi di cui si contesta la mancata ammissione, trascritto nel ricorso, è il seguente: «"*26)... vero che nelle occasioni in cui la Signora* [redacted] *esternava ad amici e familiari i propri sentimenti di rabbia e delusione per gli insuccessi terapeutici degli interventi oculistici effettuati all'occhio destro, la stessa diceva [testualmente] «che se avesse saputo prima degli interventi che finiva così non vi si sarebbe mai*

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

sottoposta, ovvero si sarebbe rivolta ad oculista diversa dalla Dr.ssa [redacted]" ?».

La ricorrente riporta, correttamente, il contenuto dei propri atti difensivi con i quali aveva chiesto l'ammissione della suddetta prova, aveva insistito nella relativa richiesta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e l'aveva reiterata in appello.

Afferma che tale prova sarebbe stata decisiva e che il rigetto della sua istanza istruttoria aveva determinato una decisione fondata sul principio dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c..

Sostiene, in particolare, che «*il mezzo di prova, contrariamente a quanto affermato nella motivazione della sentenza, neppure è "valutativo", non venendo demandata ai testi indicati (amici e familiari) alcuna loro valutazione personale ma il racconto di un "fatto storico" consistito nell'avere ricevuto esternazioni di rabbia e rimpianto dalla Sig.ra [redacted] per l'esito infausto della sua vicenda, ovvero per essersi sottoposta ad interventi chirurgici che avrebbe rifiutato ove fosse stata consapevole, in quanto informata, dei loro rischi e/o dell'esistenza di opzioni terapeutiche*» e che il mezzo di prova era decisivo «*documentando circostanze rappresentative ex post idonee a sorreggere un (così difficile) giudizio a carattere presuntivo ex ante*».

La statuizione impugnata, in merito alla mancata ammissione della prova, deve essere confermata, anche se con una correzione della motivazione, essendo comunque conforme a diritto il dispositivo finale, sul punto.

Il capitolo di prova per testi indicato dalla ricorrente, diretto esclusivamente a dimostrare la manifestazione da parte della stessa, con amici e parenti, di una serie di doglianze per le sue condizioni di salute successive all'esecuzione degli interventi e per l'insorgere di ulteriori patologie, è infatti inammissibile, non solo e non tanto perché "*valutativo*" (come ha genericamente

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

affermato la corte d'appello), ma perché esso risulta del tutto irrilevante ai fini della decisione.

Le considerazioni svolte *ex post* dalla paziente in ordine alle proprie condizioni di salute successive agli interventi, infatti, in primo luogo non possono fornire nessun elemento di valutazione in ordine a quella che sarebbe stata la sua più probabile scelta, da valutarsi ovviamente *ex ante*, in ordine agli interventi stessi; inoltre, si tratta di considerazioni svolte dalla [redacted] *ex post*, anche sulla base dell'assunto per cui i disturbi sopraggiunti all'occhio destro (in particolare, l'uveite) fossero conseguenza degli interventi effettuati, assunto che però è stato smentito dagli accertamenti svolti nel corso del giudizio, il che conferma ulteriormente che alle doglianze ed alle considerazioni della paziente manifestate dopo gli interventi, non potrebbe attribuirsi alcun valore indiziario in ordine alla ricostruzione, sia pure presuntiva, di quella che sarebbe stata, *ex ante*, la sua scelta in ordine al percorso terapeutico e operatorio da seguire, laddove adeguatamente informata su alternative, rischi e possibili complicanze degli interventi effettuati.

2.4 Una volta esclusa la fondatezza del secondo motivo del ricorso, con riguardo al primo motivo è sufficiente osservare che l'effettiva *ratio decidendi* della statuizione impugnata (e, cioè, la mancata prova del presumibile dissenso rispetto agli interventi praticati, anche in caso di adeguata informazione su alternative e rischi dei medesimi), non censurata con tale motivo (né efficacemente censurata con il secondo motivo, per quanto sopra esposto), è da sola sufficiente a sostenere la decisione: pertanto il primo motivo del ricorso deve ritenersi inammissibile.

3. Con il terzo motivo si denunzia «*Sulla domanda di risarcimento del danno da violazione del diritto all'autodeterminazione come conseguenza della violazione del "consenso informato". 3.1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115*

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

comma 2 c.p.c., 2729 c.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. 3.2) *Falsa applicazione dell'art. 1223 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.*».

La ricorrente contesta la decisione della corte d'appello in ordine alla domanda di risarcimento dei danni per la lesione del suo diritto all'autodeterminazione, in relazione ai trattamenti sanitari praticati.

La statuizione impugnata, in proposito, risulta motivata come segue: «*Quanto alla richiesta di risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, difettano l'allegazione e la prova di danni ulteriori, patrimoniali o non patrimoniali, questi ultimi diversi dal danno alla salute, e di apprezzabile gravità che giustifichino il risarcimento, dato che nell'atto di citazione di primo grado l'attrice si limitò a genericamente allegare "il turbamento e la sofferenza come conseguenze del tutto inaspettate perché non prospettate e, anche per questo, più difficilmente accettate", peraltro senza darne specifica prova. Orbene, anche qualora fossero stati provati, turbamento e sofferenza per non avere potuto liberamente decidere, così genericamente allegati dall'attrice, non costituiscono le conseguenze pregiudizievoli in concreto derivate dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, ma coincidono con la stessa lesione del diritto e non può darsi il risarcimento del danno in re ipsa. Per assolvere all'onere allegatorio, infatti, il danneggiato deve allegare quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, egli abbia concretamente subito (Cass. Civ. 24471/2020)*».

La ricorrente sostiene che, in realtà, «*il danno è stato allegato ed è consistito in una maggiore sofferenza della Sig.ra* [redacted] *per l'essersi trovata (di volta in volta) del tutto impreparata all'insuccesso degli interventi proposti come risolutivi e senza prospettazione di possibili rischi*» e che «*la prova di tale danno non patrimoniale di una maggiore sofferenza è evidentemente*

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

"prova diabolica", impossibile da darsi se non con il ricorso alle "presunzioni" e/o sulla base del "notorio" senza ciò voglia implicare una fattispecie di danno in re ipsa, ed è fatto notorio che se un individuo, nel momento in cui prende una scelta, si rappresenta in quanto consapevole le possibili conseguenze negative della sua scelta, le accetterà (in caso di loro verificarsi) con minor dolore in quanto rappresentate ex ante, invece che impreviste e improvvise e quindi da metabolizzarsi ex novo ed ex post»; afferma, altresì, che, comunque, vi erano «*elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che danno ragionevole prova della maggiore sofferenza, quali il numero degli interventi effettuati senza un valido consenso informato (3), la durata della travagliata vicenda sanitaria (4 anni), la gravità del danno residuato ad epilogo della stessa che ha investito un organo primario (occhio) con compromissione di uno dei 5 sensi (cecità monoculare), l'età della persona (44 all'epoca dei fatti)*».

Infine, sostiene che erroneamente la corte d'appello avrebbe «*considerato tali sofferenze coincidenti con la lesione del diritto leso. Trattasi, invero, per i motivi esposti al paragrafo che precede di conseguenze di natura non patrimoniale ricollegabili secondo un nesso di diretta immediatezza all'eventum damni e non di un danno in re ipsa*», con conseguente violazione dell'art. 1223 c.c..

Il motivo è da ritenersi infondato, sulla base delle precisazioni che seguono.

Anche al di là della corretta allegazione, da parte dell'attrice, di un pregiudizio concreto ulteriore, non coincidente con la mera astratta lesione del suo diritto all'autodeterminazione, è assorbente il rilievo che essa ha comunque fondato le sue pretese, anche sotto il profilo relativo al dedotto «*turbamento e [la] sofferenza come conseguenze del tutto inaspettate perché non prospettate e, anche per questo, più difficilmente accettate*», sull'assunto di fatto per cui le patologie insorte al suo occhio

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

destro dopo il primo intervento, così come l'evoluzione negativa delle stesse, siano state, in qualche modo, determinate dai trattamenti chirurgici effettuati dal medico convenuto.

Tale assunto, però, è stato ritenuto infondato dalla corte d'appello, sulla base di un accertamento di fatto fondato sulla valutazione delle prove (e, in particolare, sulle risultanze degli accertamenti tecnici espletati nel corso del giudizio) e sostenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.

Dunque, il turbamento e le sofferenze allegate dall'attrice, in relazione all'inaspettato peggioramento delle sue condizioni di salute nel periodo successivo ai trattamenti sanitari eseguiti, di cui si discute nella presente controversia, secondo gli incensurabili accertamenti in fatto operati nel giudizio di merito, non possono, in realtà, ritenersi causati dalla mancata o insufficiente informazione in ordine ad alternative, rischi o possibile complicanze di tali trattamenti, che la paziente avrebbe eventualmente potuto prepararsi ad affrontare: avendo il peggioramento delle sue condizioni origine del tutto indipendente dagli interventi effettuati, anche il conseguente turbamento e le conseguenti sofferenze non possono considerarsi «*conseguenze dannose diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stessi, psichicamente e fisicamente*», derivanti da una preventiva omessa adeguata informazione.

Ne deriva che è, effettivamente, da escludere in radice la fondatezza della pretesa risarcitoria, anche con riguardo al profilo in esame, con la conseguenza che la decisione impugnata va confermata anche in relazione a tale profilo, sia pure con le precisazioni ed integrazioni della relativa motivazione appena esposte.

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

4. Con il quarto motivo si denunzia «*Sulla sanzione accessoria di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002. 4.1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/02 in relazione a art. 360 n. 3 c.p.c.*».

La ricorrente contesta l'attestazione, contenuta nella sentenza impugnata, in ordine alla sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Il motivo è inammissibile.

Benché l'attestazione della corte d'appello appaia in effetti erronea (in quanto l'appello è stato in parte accolto, anche se non con riguardo al merito delle domande proposte, ma solo con riguardo alle spese processuali), la stessa non costituisce statuizione censurabile in sede di legittimità, avendo carattere meramente amministrativo ed essendo impugnabile in altra sede, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15166 del 11/06/2018, Rv. 649329 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 29424 del 13/11/2019, Rv. 655711 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 27131 del 27/11/2020, Rv. 659719 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 18191 del 02/07/2024, Rv. 671577 – 01), secondo la quale «*la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell'integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non ha natura di condanna – non riguardando l'oggetto del contendere tra le parti in causa – bensì la funzione di agevolare l'accertamento amministrativo; pertanto, tale dichiarazione non preclude la contestazione nelle competenti sedi da parte dell'amministrazione ovvero del privato, ma non può formare oggetto di impugnazione*».

5. Il ricorso è rigettato.

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione dell'esito del giudizio di merito in grado di appello, della peculiarità della vicenda sostanziale e dei suoi esiti, nonché della operata correzione, per alcuni profili, della motivazione della sentenza impugnata.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per la natura della *causa petendi*, va d'ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità delle parti, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Per questi motivi

La Corte:

- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Si dispone che, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi i dati identificativi delle parti.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 20 marzo 2025.

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

Il Presidente

Giacomo TRAVAGLINO

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf